



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

nell'interesse della sig.ra **Quercio Serena**, nata a Siracusa (SR), il 27.07.1988, ivi residente in via Patia 15, C.F. QRCSRN88L67I754E, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; tel. e fax n. 091/7794561; PEC: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; tel. e fax: 091/7794561; pec: simona.fell@pec.it) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q; tel. e fax: n. 091/7794561; pec: tizianadepasquale@pec.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio 3, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria di cui all'art. 136, comma 1, c.p.a. a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

E NEI CONFRONTI

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati formulata;

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- dell'esito della prova scritta del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23”*, sostenuta dalla ricorrente in data 4 aprile 2022, turno T1, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 66/100, assegnato alla ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato alla ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- ove esistenti e per quanto di ragione dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova scritta, di estremi sconosciuti, richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 5.01.2022;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

finalizzate all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna ricorrente di essere ammessa allo svolgimento delle prove orali per la classe di concorso **A011 – Discipline letterarie e latino**, previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o di ogni altra misura idonea

E LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'ammissione della stessa alla successiva prova orale relativamente alla classe di concorso **A011 – Discipline letterarie e latino**.

Si premette in

FATTO

1. - Con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (d'ora in poi, per brevità, D.D. 499/2020), il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il bando di "*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*". Il decreto in questione è stato successivamente modificato e integrato dal D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 e dal D.D. n. 749 dell'1 luglio 2020.

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura dei posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di I e II grado, indicati dall'Amministrazione resistente come vacanti e disponibili.

2. - Il Ministero dell'Istruzione, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, aveva previsto lo svolgimento di più prove concorsuali, nello specifico due prove scritte e una prova orale, precedute da una prova preselettiva.

Successivamente, con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, l'Amministrazione resistente ha modificato l'*iter* concorsuale, articolandolo in una sola prova scritta *computer based* e una prova orale e lasciando immutate le ulteriori previsioni del Bando di concorso, che non hanno costituito oggetto di modifica espressa.

3. – Ebbene, l'odierna ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova per la classe di concorso **A011 – Discipline letterarie e latino** in data 4 aprile 2022, per il cui superamento la *lex specialis* (art. 3, comma 5, D.D. n. 23/2022) ha richiesto “*il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi)*”.

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di cento minuti.

Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta: Conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti.

L'ordine dei cinquanta quesiti è stato somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

4. - Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale messa a disposizione dei partecipanti, l'odierna ricorrente, accedendo al proprio portale, ha appurato di non aver superato la prova scritta, in ragione del punteggio conseguito pari a **66/70, inferiore alla soglia di ammissione per l'ammissione alle prove orali individuata dal Bando di concorso.**

Il risultato in questione è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di più quesiti fuorvianti, di cui si discuterà approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso.

Ebbene, ove l'Amministrazione resistente avesse somministrato quesiti corretti e univoci, la ricorrente avrebbe certamente conseguito un punteggio più alto e, di conseguenza, raggiunto (e superato) la soglia di sufficienza di 70/100.

5. - Si rileva che, al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, la ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti. Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione degli atti indicati in epigrafe.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

6. - Quanto sin qui illustrato dimostra che la ricorrente ha interesse a impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

1. Erroneità della formulazione dei quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,

34 e 97, comma 2, Cost. – eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia degli artt. 3 e 34 Cost., ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Al contempo, è di fondamentale importanza che l'Amministrazione somministri quesiti in linea con i quadri di riferimento precedentemente pubblicati, al fine di permettere ai concorrenti una preparazione puntuale e un corretto svolgimento della prova concorsuale.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante o quesiti non in linea con i quadri di riferimento, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna ricorrente ha appurato di non essere stato ammesso alla prosecuzione nell'*iter* concorsuale a causa della presenza di più quesiti (nn. 29, 43 e 48) erronei e/o fuorvianti.

1.a Sul quesito n. 29

Il quesito in esame, il n. 29, è così formulato:

Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva le libertà!

Partendo dalla novella Libertà di Giovanni Verga, è possibile proporre un percorso didattico su:

a l'emancipazione femminile

b la questione della lingua postunitaria X

c la condizione operaia nel Meridione

*d la questione meridionale

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione d)**. L'odierna ricorrente ha scelto, invece, l'**opzione b)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione fornita dalla ricorrente – la risposta b) - come scorretta è patentemente errata.

E infatti, va segnalato un vizio di natura formale e sostanziale nel quesito proposto, che presenta l'*incipit* di una novella di Giovanni Verga **con un errore**:

“Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: - Viva le libertà!”

La novella di Verga, invece, presenta scritto: *“Viva la libertà!”*

L'utilizzo del plurale al posto del singolare non può essere considerato un mero errore di battitura, poiché è evidente che modifichi il valore semantico dell'intero passo, aprendo inevitabilmente diverse possibilità interpretative.

Si contesta, dunque, non soltanto il carattere fuorviante del quesito ma, altresì, la legittimità dello stesso, che *ab origine* non contempla una risposta corretta.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non può che affermarsi la seguente conclusione:

- a) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è errato e fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare alla ricorrente ulteriori due punti, in ragione della formulazione errata del quesito *de quo*.

1.b Sul quesito n. 43

Il quesito in esame, il n. 43, è così formulato:

L'esperienza poetica è esplorazione di un personale continente d'inferno, e l'atto poetico, nel compiersi, provoca e libera, qualsiasi prezzo possa costare, il sentire che solo in poesia si può cercare e trovare libertà. Continente d'inferno, ho detto, a causa della singolarità del sentimento di non essere come gli altri, ma in disparte, come dannato, e come sotto il peso di una speciale responsabilità: quella di scoprire un segreto e rivelarlo agli altri. La poesia è scoperta della condizione umana nella sua essenza.

La citazione appartiene all'Introduzione a cura dell'autore di:

a Canzoniere di Umberto Saba

b Tutte le poesie di Sandro Penna

c La vita non è sogno di Salvatore Quasimodo X

**d Vita di un uomo di Giuseppe Ungaretti*

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione d)**. L'odierna ricorrente ha scelto, invece, l'**opzione c)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta di parte resistente di considerare l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta c) – come scorretta è patentemente errata.

Anche nella formulazione di questo quesito è presente un errore, che inficia la legittimità dello stesso: si specifica, infatti, che la citazione riportata “*appartiene all'Introduzione a cura dell'autore*”.

Nell'edizione “*Vita di un uomo, Tutte le poesie*”, edita dalla Mondadori nel 2008, l'Introduzione a cura dell'autore, recante il titolo “*Ragioni di una poesia*”, non contempla la suddetta citazione.

Quest'ultima, infatti, si trova nella “*Introduzione alle Note dell'autore*”, riportata nell'edizione della “*collezione Meridiani*” edita dalla Mondadori **ma non nelle altre in commercio**.

Il quesito in questione, dunque, è illegittimo perché, in base all'Allegato A e ai Quadri di riferimento, ai candidati era richiesto **soltanto** lo studio integrale delle opere, **senza specificare la necessità di avvalersi di una edizione critica piuttosto che di un'altra**.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) il quesito odiernamente censurato, così come consegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare alla ricorrente ulteriori due punti, in ragione della formulazione errata del quesito *de quo*.

1.b Sul quesito n. 48

Il quesito in esame, il n. 48, è così formulato:

Quale, fra questi romanzi italiani, ha come modello ipotestuale il Satyricon di Petronio?

a La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda

b Horcynus Orca di Stefano D'Arrigo

c Sodomie in corpo 11 di Aldo Busi X

**d Petrolio di Pier Paolo Pasolini*

Punteggio: 0,00

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta sarebbe l'**opzione d)**. L'odierna ricorrente, non ravvisando alcuna risposta corretta tra quelle proposte ha scelto, invece, l'**opzione c)**, alla quale l'Amministrazione ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La scelta della Procedente di considerare l'opzione fornita dal ricorrente – la risposta c) - come errata è patentemente illegittima.

E infatti, la correttezza di tale risposta viene sostenuta dal parere reso dalla Prof.ssa Bernardini, Ordinario di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali dell'Università "Sapienza" di Roma, che si esprime nei seguenti termini: «*I romanzi proposti, tra cui il candidato avrebbe dovuto operare una scelta selettiva e univoca, indicando un solo titolo ed escludendo quindi gli altri, sono: Petrolio di P.P. Pasolini, Sodomie in corpo 11 di A. Busi, La cognizione del dolore di C.E. Gadda e Horcynus Orca di S. D'Arrigo.*

Si può affermare (e dimostrare) che esista una precisa funzione-Satyricon nella letteratura e nelle arti del secondo Novecento, che si forma in seguito alla disruzione e all'influenza sulla cultura contemporanea principalmente di due opere: i saggi di Erich Auerbach raccolti in Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale (1946), tradotto in italiano presso

Einaudi nel 1956, e *La cognizione del dolore* di C.E. Gadda, composto a partire dal 1936, pubblicato tra il 1938 e il 1941 a puntate su «Letteratura» e poi, ampliato con alcuni “tratti”, incompiuto nel ‘63.

In *Mimesis* il saggio dedicato a *Fortunata* contiene un'attenta analisi dei personaggi, della forma e delle strutture del capolavoro di Petronio, con particolare attenzione alla moglie di Trimalcione e al lungo episodio della famosa Coena. Auerbach tra l'altro afferma che Petronio «raggiunge il limite estremo a cui sia arrivato il realismo classico»; il realismo di Petronio ha molti tratti in comune con il “realismo dell'avanguardia” del secondo Novecento italiano, che ha le sue origini in Petronio, in Auerbach e nella *Cognizione del dolore* di Gadda. La vocazione enciclopedica, l'uso della struttura aperta, “incompiutezza, la polifonia, la sperimentazione linguistica e formale, la mescolazione dei codici e dei linguaggi, l'uso del comico e del grottesco, la frammentarietà, l'alternanza dei punti di vista, il citazionismo, il racconto nel racconto, la rappresentazione e la satira della decadenza della società, della cultura e dei costumi contemporanei, l'onirismo, sono componenti costitutive del romanzo gaddiano, per non parlare della Coena Trimalcionis ispiratrice del pantagruelico pasto attribuito dalla vox populi a Gonzalo Pirobutirro, protagonista del romanzo, che riesce a consumare portate incredibili e stravaganti, che generano fastidio e disgusto nel narratore e nel lettore, come nell'Encolpio di Petronio; tali componenti ritornano, in tutto o in parte, in molti testi successivi.

La cognizione del dolore è veramente alla base del romanzo sperimentale e d'avanguardia a partire dagli anni Sessanta e funge da trail d'union anche con il testo di Petronio, per *Capriccio italiano* (1963) di Edoardo Sanguineti, che ha posto Petronio accanto a Dante e a Kafka alla base dell'onirismo e della frammentarietà del suo romanzo. e che pubblicò poi nel 1993 presso Einaudi la traduzione del capolavoro di Petronio, quasi un “travestimento”.

Alberto Arbasino nello stesso anno 1993 aggiunse un'ultima parte ispirata al *Satyricon* nella terza stesura del suo *Fratelli d'Italia* (1963), e un'influenza dello scrittore latino è riconoscibile anche in *Super-Eliogabalo*, romanzo del 1969, anno in cui uscì anche il film di Federico Fellini.

Nel '73 Bruno Maderna compose una trasposizione musicale del *Satyricon* con un libretto poliglotta e uno spartito polistilistico.

Nel '75 uscì presso Mondadori *Hercynus Orca* di Stefano D'Arrigo, dopo un'elaborazione di più di vent'anni: si tratta di un romanzo estremamente complesso, policentrico, in cui la narrazione delle vicende dei personaggi si intreccia con quella della storia contemporanea e con la mitologia classica, contaminata con le leggende e le credenze locali. La presenza del *Satyricon* come modello e fonte è stata più volte evidenziata dalla critica, dalle monografie di Emilio Giordano (1984) e di Marco Trainito (2010) a saggi più recenti, come quelli di Daniela Marro in «Quaderni di Italianistica» e di Francesca Gatta in «il Nome nel Testo» (2017).

*Non c'è dubbio che in quel preciso periodo storico (anni Sessanta-Settanta) si sia verificata una convergenza di vari autori verso opere letterarie e artistiche che condividevano le componenti sopra descritte. Nel '72 Pasolini avvia la stesura di *Petrolio* sotto forma di **Appunti per il progetto di romanzo* che porterà avanti fino alla morte (1975), rimasto incompiuto e pubblicato presso Einaudi nel 1992.*

La sua frammentarietà, non determinata dalla scomparsa dell'autore, ma programmatica, risponde a una vocazione enciclopedica che assembla materiali diversi e linguaggi diversi in una struttura aperta funzionale alla satira e alla denuncia della decadenza della società e della cultura contemporanea, e della pervasività del potere.

Ma la funzione-Satyricon non si limita al periodo storico sopra indicato, ma si sviluppa anche in forme originali e specifiche, che si fondono con le componenti qualificanti formalizzate negli anni precedenti.

*Sodomie in corpo I di Aldo Busi, pubblicato nel 1988 da Mondadori, è un testo costruito sulla molteplicità dei generi narrativi - la prosa di viaggio, il diario, il romanzo - in una dimensione metanarrativa e saggistica sulla scrittura e sul ruolo, sulla figura dello scrittore, e ha al centro una serie di tematiche come il viaggio, la sessualità, la rappresentazione satirica della società, dei costumi e della cultura contemporanei che in maniera evidente riprendono il testo di Petronio. Busi ha più volte dichiarato il proprio debito nei confronti dello scrittore latino, inserito tra le sue fonti e i suoi modelli accanto a Lucrezio, Marziale e Giovenale, e scrittori moderni francesi e anglosassoni (cfr. "intervista del 16 novembre 2000 in www.italialibri.net); la critica ha più volte citato Petronio come modello di varie opere di Busi (cfr. le monografie di Marco Cavalli, 2006 e 2008), fino alla recensione di Simone Verde a *Vacche amiche* (un 'autobiografia non autorizzata), 8 giugno 2015 su www.buffingtonpost.it che inizia «Non so se Aldo Busi avesse in mente il Satyricon di Petronio mentre scriveva delle sue *l'acche amiche*» e osserva poi: «nella sua autobiografia edita per Marsilio spira (...) il vento di un'era di passaggio, di quelli che accompagnano un giro di boa nell'antropologia di una cultura e di un paese. Come nell'opera di Petronio aleggia su tutto lo spirito di Nerone - sulla decadenza dei costumi, sulla fine dell'erudizione e sulla corruzione etica, individuale e privata, cioè, prima che pubblica e morale -, qui da noi plana, e con molti meno superlativi, il crepuscolo di un altro principato».*

In conclusione i candidati avrebbero potuto correttamente rispondere alla domanda n. 9 indicando tutti e quattro i romanzi proposti.»

È evidente, dunque, che la ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dallo stesso opzionata, in quanto la stessa costituisce una lettura supportata dal parere di esperti in materia.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, non possono che affermarsi le seguenti conclusioni:

- a) l'opzione di risposta fornita dalla ricorrente è corretta;
- b) il quesito odiernamente censurato, così come congegnato dalla Procedente, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio dell'odierna ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

Si rende necessario, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, assegnare alla ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

1.d Sull'attribuzione del punteggio di 72 in esito alla rideterminazione dei quesiti nn. 29, 43 e 48 del questionario della ricorrente

Il punteggio di 72/100 (pari al punteggio conseguito di 66 + 6 punti relativi ai quesiti nn. 29, 43 e 48) consentirebbe alla ricorrente di essere ammessa alle prove orali per la classe di concorso di proprio interesse.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia dell'Amministrazione stessa.

Quest'ultima, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, consistente nella ricerca dei migliori.

Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario. Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La giurisprudenza è, in tal senso, del tutto chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, codesto Ecc.mo TAR ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, ritenendo «... di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non

abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...*non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.*» (Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, «*atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta*» (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560).

Ciò posto, l'errore commesso dalla Procedente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati ammessi alle prove orali si palesa del tutto irragionevole considerato che, a causa dell'errata formulazione dei quesiti, la stessa è stata estromessa dalla prosecuzione dell'*iter* concorsuale.

1.e Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

L'odierna ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole e immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che ha comportato la sua mancata ammissione alla prova orale.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative a tre quesiti inseriti nel questionario somministrato all'odierna ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 66/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio, **otterrebbe un punteggio per la prova pari a 72/100.**

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente codesto Ecc.mo TAR, con riferimento a un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo “solo” di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 11048).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn. **29, 43 e 48** del questionario della ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **6 punti ulteriori**, con conseguente attribuzione del punteggio di 72/100.

Sul punto, si osserva che codesto Ecc.mo Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare presentata in analogo ricorso, disponendo «... *che l'Amministrazione proceda, con riserva, ad attribuire alla ricorrente il relativo punteggio.*» (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3137 del 18 maggio 2022).

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame. Ugualmente evidenti sono le ragioni d'urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare che possa permettere alla ricorrente di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alla prova orale, di prossima pubblicazione. Diversi UU.SS.RR., infatti, stanno già svolgendo gli esami orali ed è facilmente prevedibile che anche l'U.S.R. per la Sicilia provvederà a pubblicare a breve l'elenco degli ammessi e le date delle prove orali.

Nel caso in cui la ricorrente non dovesse ottenere il richiesto provvedimento cautelare, la stessa rischia di subire – nelle more dello svolgimento del giudizio di merito – un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, consistente nell'impossibilità di procedere nell'avanzamento dell'*iter* concorsuale e di sfruttare tutte le *chances* di miglioramento della propria carriera che ciò comporta.

E infatti, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'Amministrazione di includere l'odierna ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri e aggravii per l'Amministrazione.

Vale la pena evidenziare che non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, codesto Ecc.mo Collegio ha ravvisato pur *«al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta»* (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, ord. n. 3182 del 24 aprile 2020).

Da ultimo, la sussistenza di un simile pregiudizio è stata positivamente apprezzata da parte di codesto Ecc.mo TAR, il quale – come già rilevato – in relazione a fattispecie identiche, ha accolto l'istanza cautelare presentata da altra docente.

Nel caso in cui non venisse consentito alla ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito con conseguente ammissione alla prova orale, la stessa sarebbe **ingiustamente e irreparabilmente** pregiudicata.

Diversamente, l'accoglimento della misura cautelare non comporterebbe alcun danno apprezzabile per l'Amministrazione resistente, la quale, anzi, grazie all'accoglimento del predetto mezzo conseguirebbe la possibilità di esaminare la ricorrente durante lo svolgimento delle prove ordinarie, senza trovarsi a dovere organizzare prove suppletive *ad hoc*.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, con la conseguenza che il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

SULLA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI

La ricorrente ha richiesto, per quanto qui di interesse, con rituale istanza di accesso agli atti le generalità di un soggetto ammesso alla prova orale del concorso *de quo*, al fine rispettare le regole di rito in tema di ammissibilità del ricorso.

A tale richiesta l'Amministrazione, all'atto di proposizione del presente ricorso, non ha fornito alcun riscontro, non consentendo all'odierna ricorrente di notificare il presente atto ad almeno un controinteressato. L'identificazione di tale soggetto, peraltro, risulta al momento impossibile poiché l'Amministrazione non ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi all'orale.

Ad ogni modo, tale adempimento, nel caso concreto, può considerarsi superfluo.

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di concorso a posti di pubblico impiego non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto nelle more della formulazione della graduatoria definitiva, poiché non sono identificabili.

In particolare, codesto Ecc.mo TAR ha precisato che *«in tema di pubblici concorsi, non richiede la partecipazione degli altri concorrenti il giudizio proposto da uno dei candidati contro la propria esclusione, ove quest'ultima sia stata disposta anteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, atteso che, in tale evenienza, non sono configurabili posizioni di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento in conflitto con l'interesse all'annullamento. Invece, qualora l'esclusione sia disposta dopo la chiusura del procedimento per la nomina dei vincitori, rivestono la posizione di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l'escluso, i quali acquisiscono dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l'alto nella graduatoria stessa ed hanno, pertanto, interesse alla conservazione dell'atto, salvo che siano dedotte censure che, ove fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, nel qual caso, sono controinteressati nel relativo giudizio e, pertanto, contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa»* (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 26 febbraio 2015, n. 3376).

Nel caso di specie, è dimostrato in atti che il presente ricorso è stato proposto in data antecedente alla redazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, le cui prove sono ancora in fase di svolgimento.

Tuttavia, qualora codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenerlo necessario, si fa istanza affinché questa difesa venga autorizzata a integrare il contraddittorio a mezzo pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del presente ricorso sull'albo *online* dell'Amministrazione resistente.

Difatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro indirizzi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito dell'Amministrazione consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

La ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore – di almeno otto punti – rispetto a quello attribuitole nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserita nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Tuttavia, qualora codesto Ecc.mo TAR ritenesse necessario affidare tale indagine a un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Segnatamente, con riguardo alla verifica in parola, si chiede che codesta venga espletata in una tempistica tale da consentire alla ricorrente di partecipare alle prove orali del concorso di cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per la stessa, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere assunta.

Per le ragioni esposte, si chiede che codesto Ecc.mo TAR adito voglia:

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a.;
- **parimenti in via istruttoria**: ove ritenuto opportuno e necessario per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso come errato e/o fuorviante, disporre verifica *ex* artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex* art. 67 c.p.a.;
- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato alla ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente ammissione della stessa alle prove orali per la classe di concorso di proprio interesse;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente ammissione della ricorrente alle prove orali;

- **parimenti nel merito, sebbene in subordine**: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1-*bis*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che la presente controversia sconta un contributo unificato pari a **Euro 325,00**.

Salvis iuribus.

Roma, 3 giugno 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale